DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1982

che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri

(82/603/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando l'esito positivo dell'applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/3/CEE (5);

considerando che lo sviluppo del trasporto combinato è d'interesse generale;

considerando che le varie tecniche di trasporto combinato hanno notevolmente progredito negli ultimi anni; che i tassi di crescita attuali del traffico di contenitori e del traffico rotaia/strada in genere sono già impressionanti; che la tendenza positiva non si limita alla cooperazione rotaia/strada ma si estende anche alla navigazione interna, in particolare a quella sul Reno;

considerando che quest'evoluzione potrebbe essere ulteriormente accentuata se il trasporto combinato fosse svincolato, da una parte, da talune restrizioni amministrative e facilitato, dall'altra, da provvedimenti incentivanti;

considerando che la tecnica del trasporto combinato porta ad un alleggerimento della circolazione stradale e che perciò appare logico ridurre le tasse sulla circolazione o sulla detenzione dei veicoli industriali in proporzione al loro trasporto per ferrovia;

considerando che occorre rendere, in maniera adeguata, più elastici i criteri concernenti i trasporti per conto proprio;

considerando che devono pure essere fatti taluni sforzi ai fini del miglioramento delle statistiche in cui si riscontra ancora qualche lacuna, soprattutto in vista delle misure che dovranno essere adottate in futuro nel settore dei trasporti combinati;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita bisogna sviluppare una rete di trasporti combinati d'interesse comunitario in grado di soddisfare alle necessità del mercato;

considerando che è pertanto opportuno estendere la direttiva 75/130/CEE ad altri trasporti combinati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue:

1. il titolo è così modificato:

   «Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.»;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente trattino:

   «— "trasporti combinati per via navigabile" i trasporti di contenitori di 20 piedi ed oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri che comportano percorsi iniziali o terminali per ferrovia o strada che non superino un raggio di 50 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco.»;

3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

   «*Articolo 3*

   In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto che risponda almeno ai

(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 37.
(2) GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 123.
(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 18.
(4) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.
(5) GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 12.

requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea [3], deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi ai percorsi effettuati per via navigabile. Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni o nei porti fluviali in questione, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia o per via navigabile.»;

4. l'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 4*

1. In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili, nonché per il trasporto per via navigabile del contenitore di 20 piedi ed oltre.

2. Gli Stati membri possono abilitare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario o per via navigabile dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia o per via navigabile, mediante il trasporto combinato.»;

5. l'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 7*

1. La Commissione redige ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1984, una relazione al Consiglio riguardante:

— lo sviluppo economico dei trasporti combinati,

— l'applicazione del diritto comunitario in questo settore,

— l'eventuale definizione di nuove azioni destinate a promuovere i trasporti combinati.

2. Per la raccolta delle informazioni necessarie ad elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

La relazione analizza le informazioni e i dati statistici riguardanti in particolare:

— le relazioni di traffico, effettuate in trasporto combinato,

— il numero di spedizioni, veicoli, casse amovibili e contenitori trasportati nelle varie relazioni di traffico,

— il tonnellaggio trasportato,

— le prestazioni in tonnellate/km effettuate.

Detta relazione proporrà se del caso le soluzioni idonee a migliorare in seguito queste informazioni statistiche.»;

6. sono aggiunti i seguenti articoli:

«*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 1985 le tasse elencate al paragrafo 3 applicabili ai veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi o semirimorchi), sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate, previa consultazione della Commissione.

Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno del medesimo.

Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli.

2. Fatte salve le disposizioni risultanti da eventuali modifiche a livello comunitario dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli utilitari, i veicoli utilizzati esclusivamente per la trazione stradale e nei percorsi iniziali o terminali di un trasporto combinato possono essere esentati, quando sono tassati isolatamente, dalle tasse indicate al paragrafo 3.

3. Le tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 sono le seguenti:

— Belgio:
taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen;

— Danimarca:
vægtafgift af motorkøretøjer m. v.;

— Germania:
Kraftfahrzeugsteuer;

— Francia:
taxe spéciale sur certains véhicules routiers;

— Grecia:
τέλη κυκλαφορίας αὐτοκινήτων;

— Irlanda:
vehicle excise duties;

— Italia:
a) tassa di circolazione sugli autoveicoli
b) addizionale del 5 % sulla tassa di circolazione;

— Lussemburgo:
taxe sur les véhicules automoteurs;

— Paesi Bassi:
motorrijtuigenbelasting;

— Regno Unito:
vehicle excise duties.

Articolo 9

Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad una impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio, è trainato nel percorso terminale da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che effettua trasporti per conto terzi, il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 3, ma deve essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia.

Articolo 10

Entro il 31 dicembre 1984 il Consiglio, su proposta della Commissione, adotterà le misure necessarie per definire una rete di interesse comunitario delle linee ferroviarie e dei centri di trasbordo ai fini dell'evoluzione dei trasporti combinati.»;

7. l'articolo 9 diventa articolo 11.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 1983. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
O. MØLLER